



PLANET
plus
investimento a rendimento certo

Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa



PREMESSA**A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;
- Condizioni particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

B) TERMINOLOGIA

1. **SOCIETÀ'**: l'impresa assicuratrice;
2. **CONTRAENTE**: chi stipula il contratto con la Società;
3. **ASSICURATO**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
4. **BENEFICIARI**: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
5. **PREMIO**: importo dovuto dal Contraente alla Società;
6. **RISERVA MATEMATICA**: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Art. 1 - Obblighi della Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, qualora abbia rilevanza nel calcolo della prestazione, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Decorrenza della garanzia.

La garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza.

Art. 4 - Durata del contratto.

La durata del contratto è pari ad anni cinque.

Art. 5 - Pagamento del premio.

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo minimo non inferiore a L. 20.000.000 (venti milioni).

Art. 6 - Prestazione garantita. Terminal Bonus.

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato in

corrispettivo del premio unico versato:

- alla scadenza contrattualmente prevista;
- al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato, antecedente la scadenza del contratto.

Il capitale assicurato è pari alla riserva matematica maturata, comprensiva della rivalutazione annuale certa e predeterminata, così come indicato al successivo articolo 7.

Qualora il contratto giunga alla sua naturale scadenza, il capitale assicurato, calcolato secondo i criteri indicati al successivo articolo 7, beneficerà di una maggiorazione gratuita. Tale maggiorazione, definita terminal bonus, è costituita da un importo che si ottiene applicando al capitale maturato a scadenza il 50% del tasso di riferimento indicato in polizza.

La somma del capitale maturato a scadenza e del terminal bonus costituisce il capitale garantito a scadenza, il cui ammontare è riportato nel documento di polizza.

Art. 7 - Rivalutazione del capitale assicurato.

Ad ogni ricorrenza annua della data di effetto del contratto, il capitale assicurato, quale risulta al precedente anniversario della data di effetto del contratto, sarà rivalutato di una percentuale, predeterminata e certa, del tasso di riferimento indicato in polizza.

Le percentuali garantite nel corso dei cinque anni e l'entità del terminal bonus sono le seguenti:

- 1° anno	70%	- 4° anno	85%
- 2° anno	75%	- 5° anno	90%
- 3° anno	80%	terminal bonus	50%.

Art. 8 - Rischio morte. Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale verrà corrisposto ai Beneficiari designati il capitale assicurato, che sarà pari alla riserva matematica maturata a quell'epoca, comprensiva della rivalutazione intervenuta nel periodo compreso fra l'ultima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e la data dell'evento.

Art. 9 - Riscatto.

Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può chiederne il riscatto. Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica maturata a quell'epoca, comprensiva della rivalutazione intervenuta nel periodo compreso fra l'ultima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e la data di richiesta del riscatto stesso.

Art. 10 - Diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di effetto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

Il Contraente, con le modalità illustrate al paragrafo 9 della Nota Informativa, ha inoltre la possibilità di revocare la proposta di assicurazione fino al momento in cui il contratto non sia concluso. In questo caso il premio eventualmente versato viene rimborsato al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 11 - Prestiti.

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti dell'80% del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti contraenti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 13 - Beneficiari.

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente, da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2 le operazioni di riscatto,

prestito, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 14 - Pagamenti della Società.

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. Tali documenti sono: originale di polizza, eventuali appendici, fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono, inoltre, essere consegnati:

- certificato di morte;
- in presenza di testamento, copia autentica dello stesso, oppure certificato del Registro delle Successioni rilasciato dalla cancelleria della Pretura/Tribunale (art. 52/53 delle disposizioni attuative del c.c. e art. 622 c.c.) da cui risulti la presenza di testamento e l'identità e capacità giuridica degli eredi;
- in assenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'Atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4/1/68 che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza del testamento;
- stato di famiglia integrale dell'Assicurato, qualora in polizza siano indicati quali beneficiari in caso di morte "gli eredi legittimi e/o testamentari";
- copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione, nel caso in cui tra i beneficiari vi siano minori o incapaci.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società liquida la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 15 - Opzioni di rendita.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la data di scadenza contrattuale, il capitale maturato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito, anche parzialmente, in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo

certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

- c) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite. Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b), c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potranno essere riscattate nel periodo della erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'Organo di controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa.

L'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti punti a), b), e c) è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata, calcolato su base annua, non risulti inferiore a L. 2.000.000 (due milioni).

Prima della scadenza del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse opzioni per la conversione del capitale maturato a scadenza.

Art. 16 - Opzione di differimento del capitale assicurato a scadenza.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la data di scadenza o del termine del differimento del contratto, la liquidazione del capitale assicurato potrà essere differita, totalmente o parzialmente, per un numero di anni deciso dal Contraente stesso.

Il differimento della prestazione avverrà alle condizioni, comunicate dalla Società all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'opzione. Tali condizioni verranno portate a conoscenza del Contraente prima dell'esercizio

dell'opzione.

In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di differimento, verrà corrisposto ai Beneficiari designati il capitale rivalutato, quale risulta alla data del decesso.

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente in qualsiasi momento.

Il riscatto parziale non può essere richiesto più di una volta per anno assicurativo e per un importo inferiore a L.2.000.000 (due milioni).

Nel caso di riscatto parziale il capitale residuo continuerà a rivalutarsi fino alla scadenza contrattuale secondo le condizioni in vigore al momento dell'opzione.

Art. 17 - Tasse ed imposte.

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide unicamente se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto ed operanti in quanto compatibili con il titolo di garanzie prestate).

CONDIZIONE PARTICOLARE N. 1:

Variazione periodo di richiesta prestiti - art. 11 Condizioni di Assicurazione.

In conformità a quanto richiesto dal Contraente, il presente contratto non consente, in deroga alle disposizioni del corrispondente articolo inserito nelle Condizioni di Assicurazione (art. 11) la concessione di prestiti per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione.

PREMESSA

La presente nota informativa vuole contribuire a fare conoscere, in modo corretto e completo, le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita denominato "Planet Plus".

La nota informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 17/3/1995 n° 174.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Quadrifoglio Vita SpA.

Sede e direzione generale: 40128 Bologna (Italia), via Stalingrado n. 53/2°.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Definizione della prestazione.

Con il presente contratto la Società si impegna a corrispondere, alla scadenza pattuita, in corrispettivo del versamento di un premio unico, il capitale garantito alla scadenza ed indicato in polizza, di importo certo e predefinito.

L'importo del capitale è determinato in base all'ammontare del premio versato ed al tasso di rendimento indicato in polizza (tasso di riferimento), secondo le modalità indicate al paragrafo 5.

La certezza del rendimento è garantita dalle caratteristiche di questo prodotto. La Società acquista, in via preventiva, una certa quantità di titoli mobiliari (generalmente "zero coupon") con un tasso fisso di rendimento non inferiore al tasso di riferimento indicato in polizza e con scadenza residua non inferiore a cinque anni (durata fissa di questa polizza).

Certezza di rendimento e di durata dei suddetti titoli mobiliari, consentono alla Società di determinare con esattezza ed in via anticipata l'entità della prestazione che maturerà al termine di ogni ricorrenza annuale del contratto. A garanzia degli impegni assunti, la Società mantiene questi titoli nelle proprie disponibilità fino a che il contratto è in vita.

Con la sottoscrizione del contratto si acquisiscono i seguenti diritti e vantaggi:

- il diritto ad una maggiorazione gratuita del capitale, definita terminal bonus, qualora il contratto giunga alla naturale scadenza;

- il diritto alla riscossione di un capitale in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del contratto. Il relativo importo è pari al valore di riscatto maturato alla data del decesso dell'Assicurato, come esemplificato nel Progetto allegato. In caso di decesso dell'Assicurato il capitale maturato a quel momento viene pagato ai Beneficiari designati;

- la possibilità di rinviare la scadenza del contratto (differimento), senza pagamento di ulteriori premi. Ciò significa lasciare alla Società, per un ulteriore periodo a scelta del Contraente, la gestione dell'importo maturato. Il differimento della prestazione avverrà alle condizioni, comunicate dalla Società all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'opzione. Tali condizioni verranno portate a conoscenza del Contraente prima dell'esercizio dell'opzione.

Il Contraente, peraltro, conserva la facoltà di chiedere la liquidazione del capitale maturato in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali;

- la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, in luogo del capitale, una rendita vitalizia, eventualmente reversibile a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato. L'importo della rendita dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

2. Durata del contratto.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di effetto e quella di scadenza del contratto.

La durata fissa del contratto è di 5 anni.

3. Modalità di versamento del premio.

A fronte delle prestazioni previste è dovuto un premio unico da pagarsi in via anticipata all'atto della sottoscrizione del contratto; l'importo del premio unico non può essere inferiore a lire 20.000.000 (venti milioni).

Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento del relativo premio tramite addebito dell'importo sul proprio conto corrente.

4. Spese di acquisizione e amministrazione del contratto (diritti e caricamenti).

Il premio versato viene diminuito di una somma trattata dalla Società per fare fronte ai costi di acquisizione e di amministrazione del contratto. I diritti ammontano a L. 5.000. I caricamenti sono pari ad una percentuale del premio versato, al netto dell'imposta sui premi di assicurazione (2,5%) e dei diritti.

La tabella sottostante riporta la percentuale dei carica-

menti in relazione all'importo del premio versato.

CLASSI DI PREMIO LORDO	CARICAMENTI
da L. 20.000.000 a L. 29.999.999	6,0 %
da L. 30.000.000 a L. 39.999.999	5,0 %
da L. 40.000.000 a L. 49.999.999	4,0 %
da L. 50.000.000 a L. 69.999.999	3,0 %
da L. 70.000.000 a L. 99.999.999	2,5 %
L. 100.000.000 e oltre	2,0 %

5. Modalità di calcolo e di attribuzione della rivalutazione.

In polizza viene indicato un tasso di riferimento che non è mai superiore al tasso di rendimento garantito dai titoli mobiliari posti a copertura del contratto. Una percentuale consistente del tasso di riferimento viene attribuita al contratto, ad ogni ricorrenza annuale, a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni.

Le percentuali riconosciute nei cinque anni di durata del contratto sono le seguenti:

- 1° anno 70% 4° anno 85%
- 2° anno 75% 5° anno 90%
- 3° anno 80%

Il capitale maturato al termine del quinto anno, qualora il contratto giunga alla naturale scadenza, viene ulteriormente rivalutato con un tasso pari al 50% del tasso di riferimento (**terminal bonus**).

6. Modalità di scioglimento del contratto - Riscatto.

Il Contraente può, trascorso un anno dalla data di decorrenza, chiedere la risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, calcolato secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 7. Il Contraente può richiedere la quantificazione del valore di riscatto maturato inoltrandone richiesta scritta alla Direzione Generale - Ufficio Tecnico - di Quadrifoglio Vita, la quale si impegna a fornire puntuale riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

7. Determinazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale maturato alla data della relativa richiesta.

8. Modalità di richiesta delle prestazioni.

Pagamenti.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del capitale di riscatto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione necessaria (elencata in dettaglio all'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione). A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di liquidazione per decesso

dell'Assicurato, è opportuno consultare preventivamente il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/6096151 - Fax. 051/415318 - e.mail Quadrifoglio-vita&unipol.it.), che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

9. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente ha la possibilità di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro la data di effetto del contratto indicata sulla proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente l'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Dopo la conclusione del contratto permane, in capo al Contraente, la possibilità di farne venire meno gli effetti mediante l'esercizio del diritto di recesso, che va comunicato alla Società con lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 giorni dalla data di effetto. Ai fini dell'efficacia del recesso fa fede il timbro postale di invio.

In questo caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborsa al Contraente il premio versato, al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

10. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad imposta ai sensi della Legge 29/10/1961 n.1216 e sue successive modificazioni; tale imposta è, attualmente, del 2,50%.

Detrazione fiscale dei premi

Sui premi assicurativi vita, fino ad un importo massimo di lire 2.500.000, è consentita una detrazione d'imposta (attualmente pari al 19%) ai fini del calcolo dell'Irpef. Per potere beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nell'importo ammesso ad usufruire del beneficio fiscale rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della detrazione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato.

